

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice Fiscale 00061820742)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. di repertorio

L'anno millenovecento

1986

il giorno

uno

del mese di

dicembre

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,

che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in

persona del legale rappresentante Sig.

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Augusto DELLI SANTI)

ed il Sig.

PRINICERI COSIMO

Cod. Fisc. PRNCS754R26B180M nat o a

BRUNO

il 26.10.54 coniugat con

PARNASSO

MARIA

Cod. Fisc.

PRNMRA62A65B180D

nato a

BRUNO

il 25.01.62

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Augusto DELLI SANTI)

Lo IACP, come sopra rappresentato, in attuazione del provvedi-

mento di assegnazione del 9.2.86 n. 145, concede in

locazione semplice al Sig.

PRINICERI COSIMO

l'alloggio sito in

BRUNO

alla Via

O. Levi,

civico n.

18

Edif.

scala

F

int.

3

piano

come descritto nel verbale di consegna allegato al presente atto

(All. A).

Prinieri Cosimo.

Bruno Maria.

Handwritten signature of Augusto Delli Santi.

Art. 2

L'assegnatario, col consenso del proprio coniuge, che pure sottoscrive il presente atto, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e al Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica registrato a _____ il _____ e depositato per Notaro _____

in _____, e di adibirlo ad uso esclusivo di abitazione per sè e per la sua famiglia quale risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente.

Art. 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi del tit. III della l.r. n. 54/84, è fissato in L. 275.701 e potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o regionale; in tale caso la variazione del canone avrà effetto senza bisogno di alcun preavviso.

Inoltre, ai sensi della citata l.r. n. 54/84, l'importo del canone potrà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'alloggio nonchè degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 34 della stessa legge.

Al presente contratto si allega apposito prospetto per la determinazione del canone di locazione (all. B).

Art. 4

Il canone mensile dovuto decorrerà dal primo giorno del mese

successivo alla consegna dell'alloggio, salva diversa decorrenza comunicata dall'IACP, e dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese con le modalità stabilite dallo I.A.C.P.

Art. 5

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario in perfetto stato d'uso e di manutenzione, salvo quanto eventualmente eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

Alla fine della locazione l'assegnatario si obbliga a riconsegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione, libero da persone e cose.

Art. 6

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'assegnatario effettua il versamento di L. 552.402, pari a due mensilità del canone di locazione come determinato dal precedente art. 3.

Il deposito è produttivo di interessi legali annui per l'assegnatario.

Sul deposito lo IACP è autorizzato a ritenere:

- l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Ente verso l'assegnatario;
- l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per propria colpa, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Le eventuali ritenute debbono essere reintegrate dall'assegnatario, a richiesta dello IACP.

Il predetto deposito è inoltre aggiornato secondo le variazioni del canone da corrispondere.

Art. 7

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Angelo DELL'ISOLA)

Primeri Corsi
Salvo M.

Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si risolve di diritto qualora vengano meno i requisiti prescritti per l'assegnazione, in caso di decadenza, annullamento dell'assegnazione, ovvero per morosità o inadempienza agli obblighi sanciti dal presente contratto e dal regolamento generale.

Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinuncia che l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera raccomandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio e sempre subordinatamente alla consegna - accettata - effettuata dallo IACP, dell'alloggio libero da persone e cose ed in perfetto stato di manutenzione, come previsto dal precedente art. 5.

Art. 8

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento generale, di cui al predetto art. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, dovessero essere apportate.

L'assegnatario si impegna infine ad osservare il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la rendicontazione delle spese accessorie, quello per la ripartizione degli oneri tra IACP ed assegnatario, quello per il riparto delle spese fra gli utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e della manutenzione.

Art. 9

Tutte le clausole del presente contratto, nonché quelle del regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'immediata risoluzione, ipso jure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo IACP di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

Art. 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti uguali tra IACP e assegnatario.

Art. 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

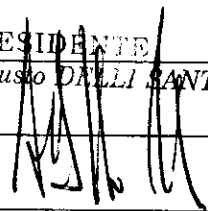
- lo IACP nella propria sede;
- l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad esso, competente è il foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c, anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui

Primi del Contratto
Bruno Moro

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Augusto DELL'ANTI)



all'art. 32 del T.U. 28-4-1938, n. 1165.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal regolamento generale si rinvia alla l.r. n. 54/84, alle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, nonchè alle disposizioni del C.C. per quanto compatibili.

11

L'ASSEGNA TARIO

Primer Paso

IL PRESIDENTE

IL PENNINO

(Dott. Ing. Augusto M. S. N.)

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Bornos, Moa

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. FRANCESCO LONGO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. sottoscritti dichiara

rano di approvare specificatamente gli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nonché
il regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'ASSEGNETARIO

Primer cost =

IL CONTINGE DELL'ASSEGNETARIO

Bonus Move

L'anno il giorno del mese di con la presenza dei Sigg.
in rappresentanza dello IACP di Brindisi
si è proceduto alla consegna dell'alloggio sito in via.....
quartiere piano interno, comune di
..... censito/non censito in catasto al n. mappa
..... categoria classe rendita L.

Il Sig. _____
dichiara che l'alloggio consegnatogli si trova in perfetto stato di locazione e che non riscontra alcuna
mancanza, difetto o deterioramento nelle apparecchiature sanitarie e negli infissi.

[illegible]

..... **11**

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Augusto) DELLI SANTI

LACP Brindisi

Assegnatario

Primeros Los
Buenos Maes

PROT. N. 4109
Raccomanda

Brindisi, 10

111 01 055 0005/1 PPTX/PROV. BRINDISI
P.L. ZA L. TINTI 12
72100 BRINDISI

OCCORRENZA Legge Regionale n. 52 del 20/02/1976 - Art. 23 -
Legge Regionale n. 3 del 24/04/1976

Si porta a conoscenza della S.M. che il Comune di BRINDISI
con deliberazione N. 140 del 9/02/76 motivata e senza di legge,
ha concesso a questo Istituto di non presentarsi nei confronti
della S.M. alla regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio
sito in BRINDISI VIA P. ZA L. TINTI N. 10 F. 3

Conseguentemente, al fine di provvedere alla stipula del relativo
contratto di locazione la S.M. dovrà inviare a questo Istituto o mezzo
comune il seguente indicativo:

1) Deposito o garanzia degli obblighi contrattuali	L. 551.402
2) Rendita di affitto oggettivo	L. 273.701
TOTALE	L. 825.103
3) FIMI versati al 31/03/75	L. 8.544.704
TOTALE GENERALE	L. 9.369.807

Si invita, quindi, la S.M. a presentarsi con cartina dell'edilizia,
e comunque non oltre 30 giorni dalla data della presente, presso questo
Istituto unitamente al proprio coniuge, munito di documento di
ricerca-cerchia e codice fiscale, della ricevuta di versamento, nonché di
un foglio di bollo da L. 20.000 (ventimila) da apporre sul
contratto redatto.

Distinti saluti



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Antonio Delli Santi)

[Handwritten signature]